



Sindacato Generale di Base -SGB

sede naz. Viale Marche 93 20159 Milano Tel. 02683091- fax 026080381

sede Roma Via Antonio Tempesta 262.

www.sindacatosgb.it

roma@sindacatosgb.it

Alla gentile attenzione
del Dirigente Scolastico
al DSGA
al RSPP
al RLS
alle OOSS
alla RSU

pc ai lavoratori

Roma, 19 marzo 2020

oggetto: organizzazione del lavoro ai sensi dei DCPM 8/3/2020, DCPM del 16/3/2020 della Nota prot.392 del 18/3/2020 **per il personale ATA – diffida ad adempiere tutte le norme atte al contenimento del contagio del COVID-19**

La scrivente organizzazione sindacale, Sindacato Generale di Base SGB, apprese le ultime notizie sulla diffusione del contagio dal Coronavirus e stante la possibile valutazione da parte del Governo di prolungare la misura di sospensione delle attività didattiche oltre il 3 aprile, ritiene di sottoporre alla vostra attenzione una ricostruzione dei provvedimenti fin qui adottati, al fine di favorire l'assunzione da parte del Dirigente di tutte le decisioni necessarie, fino alla chiusura fisica delle sedi scolastiche, come indicato da tutti i Decreti e Note ministeriali.

Premesso che:

- la Nota MIUR del 6 marzo indica la necessità di un confronto tra la Dirigenza, la RSU, l'RLS e il RSPP per garantire la maggior collaborazione possibile nell'individuazione delle misure più adeguate alla singola istituzione scolastica;
- il DCPM del 8 marzo 2020 disponeva una prima sospensione delle attività didattiche;
- la Nota MIUR dell'8 marzo, indicava:
per gli **Amministrativi** il lavoro "agile" come la soluzione da adottare con l'assegnazione di compiti specifici, per l'espletamento del proprio compito da casa, e il rinvio delle scadenze relative al Bilancio della scuola;
per i **Collaboratori Scolastici** accertata la pulizia dei locali si definisce la modalità di riduzione delle attività da svolgersi con un contingente minimo come previsto dalla legge 146/90;
per il **personale Tecnico** i cui compiti specifici sono dati dal CCNL per nelle singole aree, sono quelle della conservazione del materiale dei laboratori loro assegnati e gli

informatici in sostegno della didattica a distanza, anche per loro rimane l'indicazione della riduzione al massimo degli spostamenti del personale;

- il DPCM del 9 marzo ha esteso a tutto il paese le misure più stringenti già previste per la cosiddetta “zona rossa” fino al 3 aprile.
- **La Legge 146/90** (richiamata in questo caso di sospensione didattica nella Nota MIUR del 8/3/2020) da indicazione di stabilire il contingente minimo **SOLO** in alcuni casi specifici: qualsiasi esame e scrutini finali, vigilanza durante il servizio mensa, cura del bestiame (solo istituto agrario) , impianto di riscaldamento (solo se condotto direttamente dalla scuola), raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione), vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educando con convittori o semiconvittori), pagamento stipendi ai supplenti temporanei.

Nessuno di questi casi rientra nella casistica della vostra istituzione scolastica.

- L'ultimo **Decreto Legislativo del 17 marzo us.** ha ulteriormente specificato indicazioni e strumenti da adottare per garantire il funzionamento della pubblica amministrazione e con lo scopo di ridurre al massimo il rischio di contagio anche dei lavoratori.
- La Nota MIUR n°392 del 18 marzo è esplicita:

1. il Dirigente Scolastico è il **primo responsabile** della gestione del personale anche in questo frangente.

2. Le attività di lavoro agile possono essere svolte con attrezzature di proprietà del personale o della scuola in comodato d'uso.

- 3. Il lavoro agile viene esteso a tutto il personale.**

4. Qualora non si possa attivare il lavoro agile in smart working, come ad esempio per i Collaboratori Scolastici, vanno utilizzate in prima istanza **esclusivamente le ferie pregresse relative all'a.s. 2018/2019** (art.13, comma 10, CCNL 2007) o, su richiesta del lavoratore per i mesi di marzo e aprile, il congedo per assistere i figli o per i permessi retribuiti 104/92 comma 3. Il Decreto nell'art. 87 è riferito a TUTTA la pubblica amministrazione dove i contratti nazionali prevedono diversi istituti in merito e, dunque, non si possono chiedere altre modalità non previste dal CCNL Scuola quali ore prestate a recupero per l'anno in corso, stabilite dal contratto integrativo.

*“Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può **“motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”**, dunque regolarmente retribuito.*

5. Vanno chiuse TUTTE le succursali, mentre per la “sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, l'apertura deve essere **limitata alle esigenze indifferibili** e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile”.

6. **Occorre prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta**

la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA,

In conclusione si rammenta che la Città Metropolitana di Roma ha provveduto a spegnere i termosifoni lasciando il personale in servizio al freddo.

A completare il quadro normativo va ricordata la necessità di disporre dei Dispositivi di Prevenzione Individuale per tutti i dipendenti in servizio in casi di rischio grave come questo.

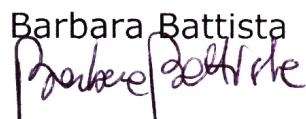
Si apprende a mezzo stampa, inoltre, che proprio a Roma e provincia, si attende un picco di contagi si invita il Dirigente Scolastico ad attivare tutte le modalità previste e gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, tenendo presente che :

il Dirigente **deve definire e comunicare ai lavoratori le attività eventualmente indifferibili ed essenziali**, prevedere **turni di reperibilità** per il personale che NON può essere messo in lavoro agile, escludendo da tali turni, tutto il personale a rischio per particolari condizioni sanitarie o obbligati ad utilizzare i mezzi pubblici o con prole in età scolare. Ricorda che per potenziare l'attività di didattica a distanza il MIUR dà indicazione di stipulare contratti a tempo per ulteriore personale che risultasse necessario.

Si osserva, in conclusione, che tutte le Note o i Decreti fanno appello alla responsabilità diretta del Dirigente, al quale vengono fornite raccomandazioni e inviti, pertanto riteniamo che per l'interesse comune di arginare il più possibile i rischi, e far assumere coscientemente ad ognuno il propri compiti e le rinunce a cui siamo chiamati, sia necessario l'applicazione della Legge e in questo caso l'unico riferimento definito per il contingente minimo è la legge 146/90 e null'altro, la quale appunto definisce in modo preciso in cosa consistano i SERVIZI MINIMI, l'ulteriore definizione delle attività indifferibili pur essendo responsabilità del Dirigente rafforza ulteriormente la necessità di limitare la presenza del personale nelle sedi scolastiche.

Diffidiamo il Dirigente Scolastico ad adempiere a tutte le indicazioni e attivare tutti gli strumenti a disposizione. Diversamente, ogni malaugurato evento potrebbe far insorgere dei contenziosi ad oggi imputabili alle decisioni del Dirigente di ogni struttura pubblica, e questo non è nulla davanti alla responsabilità sulla salute di ognuno e di tutti.

Sicura della vostra attenzione per il Sindacato Generale di Base

Barbara Battista


per ulteriori contatti: b.battista@sindacatosgb.it